



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE RELATIVE ALL'INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA REGIONE EUROPEA

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione,

ho il piacere di presentare Loro, per la relativa presa d'atto, la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e firmata da San Marino il 6 luglio 2011.

Entrata in vigore il 1° febbraio 1999, questa Convenzione (comunemente definita "Convenzione di Lisbona") è stata elaborata congiuntamente dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO al fine di superare ed unificare le precedenti Convenzioni delle due Organizzazioni nella materia – alle quali anche San Marino aveva aderito – con la volontà di armonizzare il quadro giuridico europeo, facilitando le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio nella regione europea di fronte al sensibile aumento della mobilità accademica.

L'adesione a questo strumento giuridico assumerà anche per il nostro Paese una importanza particolare, tenuto conto che nei prossimi anni l'istruzione superiore dovrà dare un contributo vitale per la realizzazione di una società della conoscenza innovativa ed altamente creativa e per far fronte alle sfide e alle opportunità derivanti dalla globalizzazione e dai rapidi sviluppi tecnologici.

Anche San Marino è impegnato infatti a conseguire questo risultato, che richiede la valorizzazione dei talenti e delle capacità di tutti i cittadini, il loro pieno coinvolgimento in favore dell'apprendimento permanente ed una più ampia partecipazione all'istruzione superiore.

Il nostro Paese, in quanto Paese parte della Convenzione Culturale Europea, intende entrare a pieno diritto nel costituendo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore ("Processo di Bologna"), che ha l'obiettivo di promuovere la mobilità degli studenti e dei docenti ed accrescere l'occupabilità e la competitività a livello internazionale.

Si tratta dell'opportunità unica per San Marino di entrare in uno spazio europeo pur non facendo parte dell'Unione Europea stessa.

Nel continente europeo, infatti, al di là del contributo fornito dalla Unione Europea per la elaborazione delle politiche sull'istruzione, molte delle più avanzate proposte culturali vengono elaborate all'interno del Consiglio d'Europa.

Si sottolinea come la partecipazione al "Processo di Bologna" impegna gli Stati a firmare e ratificare la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea.

La Convenzione ha l'obiettivo di facilitare l'accesso, da parte degli abitanti di ogni Stato ad essa aderente, alle risorse educative degli altri Stati che ne facciano parte, facilitando in particolare il loro impegno sia per continuare la propria istruzione che per completare un



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

periodo di studi in istituti di istruzione superiore di altri Paesi aderenti alla Convenzione, ritenendo che il crescente riconoscimento di studi, certificati, diplomi e lauree ottenuti in un altro Paese della regione europea rappresenti una importante misura per la promozione della mobilità accademica, fondamentale per l'avanzamento della conoscenza e per costruire un rispetto reciproco tra i popoli e le nazioni.

Il termine “qualifiche relative all'insegnamento superiore”, contenuto nel titolo di questa Convenzione, deve essere compreso nel senso di includere sia le qualifiche acquisite nell'insegnamento superiore sia le qualifiche che danno accesso all'insegnamento superiore.

L'articolato della Convenzione è suddiviso in 11 Sezioni.

Nella prima si chiariscono definizioni e termini utilizzati successivamente nel testo.

La seconda Sezione si occupa di identificare le competenze delle autorità in materia di riconoscimento delle qualifiche.

Nel caso di San Marino questa competenza andrà alla Segreteria di Stato per la Istruzione, e sarà attribuita, in particolare, al Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi.

La terza Sezione illustra i principi di base relativi alla valutazione delle qualifiche: in particolare si sottolinea che non deve essere fatta alcuna discriminazione sulla base del sesso, della razza, delle condizioni fisiche, della lingua, della religione, delle convinzioni politiche o di altro genere, dell'origine nazionale, etnica o sociale, dell'appartenenza ad una minoranza nazionale, della condizione patrimoniale, della nascita o di ogni altra situazione o riguardo ad ogni altra circostanza priva di rapporto con il valore della qualifica di cui è stato richiesto il riconoscimento.

Si chiede che ogni Parte garantisca criteri di valutazione delle qualifiche trasparenti, coerenti e affidabili e che la valutazione avvenga in limiti di tempo precedentemente specificati e comunque ragionevoli.

Nel caso in cui il riconoscimento venga rifiutato, occorre specificare le ragioni del rifiuto e concedere la possibilità di fare ricorso entro un limite ragionevole di tempo.

La quarta Sezione entra nel merito del riconoscimento delle qualifiche che danno accesso all'insegnamento superiore: possono essere riconosciute quelle che rispettano i requisiti generali per l'accesso all'insegnamento superiore del proprio Stato.

Nel caso si possa dimostrare l'esistenza di una differenza sostanziale tra i requisiti necessari nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e quelli nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento, esso può essere rifiutato.

La richiesta di ammissione ad un determinato istituto di istruzione superiore può essere condizionata alla dimostrazione, da parte del richiedente, di una sufficiente competenza nella lingua di insegnamento dell'istituto interessato.

La Sezione quinta si occupa del riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli Stati parte della Convenzione.

La Sezione sesta introduce la possibilità del riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Questa possibilità necessita tuttavia di ulteriori approfondimenti, da realizzare attraverso la definizione del “Processo di Bologna”.

Per completare l’iter di riconoscimento di tutti i titoli di studio, compresi quelli universitari, San Marino dovrà quindi entrare successivamente in tale “Processo”.

Va comunque evidenziato come il riconoscimento delle qualifiche previsto dalla Convenzione è effettuato al solo fine della iscrizione ad altri corsi universitari e non al fine di un ingresso nel mercato del lavoro.

Sono infatti le leggi e i regolamenti del singolo Stato a disciplinare l’aspetto dell’ingresso nel mondo del lavoro.

La Sezione settima prende in considerazione il riconoscimento delle qualifiche in possesso di rifugiati, sfollati e persone in situazioni simili.

In particolare si chiede agli Stati di adottare, in questi casi, tutte le misure idonee nell’ambito del proprio sistema educativo, in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, legali ed amministrative, per elaborare procedure appropriate ai fini della valutazione delle qualifiche, in termini di equità e di efficacia, tenendo presente che per queste persone, a volte, è difficile dimostrare con prove documentali le qualifiche precedentemente ottenute.

La Sezione ottava fa riferimento alla necessità, per ogni Stato aderente alla Convenzione, di fornire informazioni adeguate su ogni istituto appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore, al fine di mettere in grado le autorità competenti di altri Stati parte della Convenzione di accertare se la qualità delle qualifiche rilasciate da tali istituti ne giustifichi il riconoscimento da parte loro.

A tale proposito, la presenza a San Marino di un’unica Scuola Secondaria Superiore, seppur articolata in diversi indirizzi, rende questa richiesta molto semplice da ottemperare.

La Sezione nona richiede alla Parti di istituire sistemi trasparenti di descrizione completa delle qualifiche di insegnamento superiore attraverso la creazione di un Centro Nazionale di Informazione, di cui va data comunicazione ai depositari della Convenzione (Consiglio d’Europa e UNESCO).

La Convenzione prevede infatti (Articolo IX.2) che esista in ogni Stato un ufficio incaricato di facilitare l’accesso alle informazioni sul sistema di insegnamento superiore e le qualifiche del Paese in cui è situato, di facilitare l’accesso alle informazioni sui sistemi di insegnamento superiore e le qualifiche degli altri Paesi aderenti alla Convenzione e di dare consigli o informazioni in materia di riconoscimento e valutazione delle qualifiche, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali.

Tale ufficio entra a far parte della “Rete Europea dei Centri Nazionali per l’informazione sulla mobilità e il riconoscimento accademico” (Rete ENIC-NARIC di competenza del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea).

Si è individuato come i compiti di tale ufficio possano essere svolti, nel nostro Paese, dal Dipartimento della Formazione dell’Università, in accordo con la Segreteria di Stato per la Istruzione, senza costi aggiuntivi di personale, sedi o quant’altro.

Si sottolinea, con l’occasione, che la ratifica della Convenzione non implica costi per il nostro Paese, se non quelli relativi alla necessaria partecipazione di un funzionario



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

dell'ufficio che seguirà l'applicazione della Convenzione alle riunioni annuali della Rete ENIC-NARIC.

La Sezione decima illustra i meccanismi di attuazione della Convenzione, in particolare cita gli organismi attraverso cui tale attuazione verrà promossa e realizzata.

Si tratta di due organismi :

- a) il Comitato della Convenzione sul Riconoscimento dei Titoli di Studio relativi all'insegnamento nella regione europea, che è composto da 1 rappresentante per ogni Parte e che si riunisce una volta ogni tre anni;
- b) la già citata Rete Europea dei Centri Nazionali per l'Informazione sulla mobilità ed il riconoscimento accademico (Rete ENIC-NARIC), istituita con decisioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 9 giugno 1994 e del Comitato Regionale dell'UNESCO per l'Europa del 18 giugno 1994.

La sezione Undicesima contempla le clausole finali.

Signor Presidente,
Signori Membri della Commissione,

nella consapevolezza che la ratifica della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea rappresenti una opportunità particolarmente significativa per San Marino - sia per l'ingresso in una rete europea di istruzione di particolare importanza, sia per favorirne l'accesso al "Processo di Bologna" sia infine per eliminare disparità nel riconoscimento delle qualifiche dell'insegnamento superiore, in relazione anche a quelle relative agli istituti sammarinesi - ho l'onore di richiedere Loro la presa d'atto dell'adesione della Repubblica a tale strumento giuridico.